

REGOLAMENTO (CE) N. 3238/94 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1994

che fissa e gestisce gli elementi mobili applicabili a certe merci originarie della Polonia, dell'Ungheria, della Romania, della Bulgaria, della Repubblica Ceca, della Repubblica Slovacca, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 3448/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁾, e soprattutto il suo articolo 7 paragrafo 2,

considerando che, ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo europeo tra le Comunità europee, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra⁽²⁾, sono previste riduzioni degli elementi mobili per talune merci considerate nell'allegato I di detto protocollo, entro il limite dei contingenti fissati nell'allegato II dello stesso;

considerando che, ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo europeo tra le Comunità europee, da un lato, e la Repubblica di Ungheria, dall'altro⁽³⁾, sono previste riduzioni degli elementi mobili per talune merci considerate nell'allegato II di detto protocollo, entro il limite dei contingenti fissati nell'allegato I dello stesso;

considerando che, ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Romania dall'altra⁽⁴⁾, sono previste riduzioni degli elementi mobili per talune merci considerate nell'allegato A di detto protocollo, entro il limite dei contingenti fissati nell'allegato B dello stesso;

considerando che, ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Bulgaria dall'altra⁽⁵⁾, sono previste riduzione degli elementi mobili per talune merci considerate nell'allegato I di detto protocollo, entro il limite dei contingenti fissati nell'allegato II dello stesso;

considerando che, ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo interinale riguardante le misure di accompagnamento tra

la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica Ceca, dall'altra⁽⁶⁾, si è tenuto conto delle misure adottate in applicazione dell'articolo 14 dell'accordo interinale; considerando che queste misure prevedono in particolare una riduzione del prelievo applicabile al latte scremato in polvere e al burro, nonché all'orzo; che in conseguenza la riduzione degli elementi mobili è prevista per certe merci di cui alla tabella I dell'allegato del suddetto protocollo entro i limiti delle contingenti in valore fissati all'articolo primiero del regolamento (CE) n. 315/94 del Consiglio⁽⁷⁾;

considerando che, ai sensi del protocollo n. 3 dell'accordo interinale riguardante le misure di accompagnamento tra la Comunità economica europea e la Comunità europea del carbone dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica slovacca⁽⁸⁾, dall'altra, si è tenuto conto delle misure adottate in applicazione dell'articolo 14 dell'accordo interinale; considerando che queste misure prevedono in particolare una riduzione del prelievo applicabile al latte scremato in polvere e al burro, nonché all'orzo; che in conseguenza la riduzione degli elementi mobili è prevista per certe merci di cui alla tabella I dell'allegato del suddetto protocollo entro i limiti delle contingenti in valore fissati all'articolo primiero del regolamento (CE) n. 316/94 del Consiglio⁽⁹⁾;

considerando che, ai sensi del protocollo n. 2 dell'accordo sulla liberalizzazione degli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da una parte, e la Repubblica di Lituania dall'altra⁽¹⁰⁾, sono previste riduzioni degli elementi mobili per talune merci considerate nell'allegato 1 di detto protocollo, entro il limite dei contingenti fissati nell'allegato 2 dello stesso;

considerando che, ai sensi del protocollo n. 2 dell'accordo sulla liberalizzazione degli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, la Comunità

⁽¹⁾ GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 348 del 31. 12. 1993, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 347 del 31. 12. 1993, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 81 del 2. 4. 1993, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 23. 12. 1993, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 41 del 12. 2. 1994, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 115 del 30. 4. 1992, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 41 del 12. 2. 1994, pag. 15.

⁽¹⁰⁾ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.